

**C.N.F., Sent., 1 giugno 2022, n. 80.
(OMISSIS)**

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

Per avere l'avv. [RICORRENTE] violato i doveri di probità, dignità e decoro (artt. 2 comma 1, 4 comma 2 e 9 comma 2 del codice deontologico forense vigente), attraverso le seguenti condotte:

del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11-quinquies e 612 bis c.p., perché, a seguito della fine della relazione con la moglie [AAA], molestava quest'ultima con reiterate condotte persecutorie, pedinandola, chiedendo insistentemente a conoscenti quali fossero gli spostamenti della [AAA], controllandole i contatti telefonici memorizzati nel telefono cellulare, lasciandole fuori dalla abitazione regali e appostandosi davanti alla abitazione della [AAA], citofonando insistentemente intimando alla persona offesa di uscire di casa, chiamandola al telefono, inviandole mail, profferendo minacce per il tramite di [BBB], pretendendo di entrare all'interno dell'abitazione (anche salendo sul balcone di una abitazione vicina), lanciando zolle di terra contro le finestre della abitazione e minacciando anche i parenti della [AAA], ingenerando in costei un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, il fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Delitti aggravati per essere stati commessi ai danni del coniuge e alla presenza della figlia di anni [OMISSIS].

In V., dal 22 febbraio al 17 giugno 2015.

Procedimento definito con sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 4, con sentenza n. [OMISSIS]/17 - R.G. [OMISSIS]/15 - R.G.N.R. [OMISSIS]/15, emessa in data [OMISSIS].2017 dal Tribunale di R.E., confermata dalla sentenza n. [OMISSIS]/2018 del [OMISSIS].2018 Corte di appello di B., Sezione I, definitiva il [OMISSIS].2019 con decisione n. [OMISSIS]/2018 Reg. Gen. Corte Suprema di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso”.

Il procedimento traeva origine dalla comunicazione inviata dalla Procura della Repubblica di R.E. al COA di R.C. in data 16.07.2015 con la quale si informava che l'Avv. [RICORRENTE] in data 14.07.2015 era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito del proc. pen. n. [OMISSIS]/15 NR - n. [OMISSIS]/15 R.G Tribunale di R.E. per il reato p. e p. dall'art. 612 bis e 61 n. 11 c.p., commesso in S. (R.E.) il 23.02.2015 e permanente sino al 14.07.2015. Tale comunicazione veniva dapprima trasmessa al CDD del distretto di R.C., indi al CDD di B. in ragione della residenza dell'Avv. [RICORRENTE] e del luogo di commissione del reato in provincia di R.E. Acquisite copia della sentenza emessa in data 23.01.2017 dal Tribunale di R.E. con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione oltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile e copia della alla sentenza della Corte di Appello di B. n. [OMISSIS]/2018 che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione, in data [OMISSIS].2018 la Sezione deliberava la sospensione del procedimento per otto mesi in attesa della sentenza della Corte di Cassazione relativa all'impugnazione della sentenza di

appello. All'esito veniva disposta la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] per rispondere delle condotte di cui alla sopra riportata incolpazione. Il dibattimento veniva quindi sospeso per ulteriori 12 mesi al fine dell'acquisizione degli atti del procedimento penale e successivamente istruito con l'escussione del teste indicato dalla difesa e l'audizione dell'incolpato che rendeva dichiarazioni.

Il CDD di B. con la decisione qui impugnata riteneva quindi provata la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per gli illeciti deontologici ascritti nel capo di incolpazione evidenziando l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all'accertamento del fatto e alla circostanza di commissione dello stesso da parte dell'imputato. I fatti venivano valutati come integranti una violazione deontologica grave in quanto lesivi dei principi generali di probità, dignità e decoro che devono ispirare il comportamento dell'avvocato anche al di fuori dell'attività professionale e tali da generare pesante discredito sull'intera categoria. Tenuto conto del tempo decorso dalla commissione dei fatti (risalenti all'anno 2015) e dell'assenza di precedenti il CDD applicava quindi all'avv. [RICORRENTE] la sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6 (sei).

Avverso detta decisione l'avv. [RICORRENTE] propone tempestivo e rituale appello con il quale chiede in via gradata: la dichiarazione di non luogo a procedere a sanzione disciplinare ovvero dichiarare la prescrizione del procedimento ovvero applicare una sanzione minima ovvero in estremo subordine applicare la sanzione della sospensione nel minimo.

A sostegno il ricorrente articola tre motivi.

Con il primo motivo contesta di aver commesso i fatti per i quali egli è stato penalmente condannato denunciando l'esistenza di una incolmabile discrasia fra verità processuale e verità storica quale conseguenza di un procedimento celebrato in violazione grave del diritto di difesa ed in particolare per l'avvenuta celebrazione del dibattimento di primo grado senza concessione dei termini a difesa per la nomina da parte dell'imputato di nuovo difensore di fiducia a sostituzione del difensore che aveva depositato la rinuncia al mandato, e per la propria mancata audizione seppur richiesta in grado di appello.

Con il secondo motivo chiede che sia dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare in quanto i fatti di cui al processo penale si sono consumati fino al 17.6.2015.

Con il terzo motivo denuncia l'eccessività della sanzione irrogata tenuto conto della sua condotta professionale irreprensibile.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

In sede di udienza l'avv. [RICORRENTE], personalmente comparso ha depositato l'istanza ex art. 666 – 670 cpp di data 9 febbraio 2022 con la quale chiede al giudice dell'esecuzione del Tribunale di R.E. la sospensione e/o revoca dell'ordine di esecuzione della pena relativo alla sentenza irrevocabile emessa sui fatti oggetto del presente procedimento.

L'istanza fonda il proprio assunto sull'asserita avvenuta rideterminazione della sanzione ad opera della Corte di Appello di B. che ha riconosciuto la continuazione fra i fatti oggetto del proprio giudizio e quelli coperti da giudicato. Per l'asserita pendenza di tale procedimento esecutivo il ricorrente invoca anche la sospensione del presente procedimento disciplinare.

L'istanza va respinta essendo la stessa palesemente infondata. L'oggetto della procedura avanti il giudice dell'esecuzione penale attiene infatti alla mera determinazione della sanzione, eventualmente ricalcolata per effetto del cumulo, e non anche l'accertamento di responsabilità sui fatti oggetto di condanna. E' evidente quindi l'ininfluenza di tale pendenza, qualsivoglia sia il suo risultato, sulla valutazione della rilevanza deontologica delle condotte contestate nel presente giudizio.

Respinta tale istanza per pregiudizialità logica deve per prima essere esaminata la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare. L'eccezione è priva di pregio.

Come riportato nel capo di incolpazione la condotta si è consumata In Viano, dal 22 febbraio al 17 giugno 2015. Pacificamente nel caso trova applicazione la norma di cui all'art. 56 L. 247/2012 che prevede che l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. Decorso che nel caso di specie è stato interrotto, con decorrenza di un nuovo termine di anni cinque, dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina. Giusta la disposizione richiamata che prevede che " Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto" il termine di prescrizione andrebbe a scadere il 17.12.2022 a cui dovrà sommarsi però il tempo di intervenuta sospensione del procedimento per 20 mesi, come deliberata in due distinti provvedimenti dal CDD, in quanto tempo che non si computa ai fini prescrizionali con determinazione quindi del termine finale nella data del 17.8.2024. Anche la doglianza di cui al primo motivo deve essere disattesa essendo principio consolidato, come correttamente motivato dal CDD di B., che "in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso." (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021 ; CNF sentenza n. 14 del 2 febbraio 2021; CNF sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021; CNF sentenza n. 214 del 6 novembre 2020; CNF, sentenza n. 197 del 15 ottobre 2020; CNF, sentenza n. 164 del 26 agosto 2020; CNF, sentenza n. 69 del 18 giugno 2020; CNF, sentenza n. 52 dell'11 giugno 2020; CNF, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019; CNF, sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019; CNF, sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019; CNF. sentenza n. 155 del 7 dicembre 2019).

Efficacia di giudicato penale che preclude al giudice della deontologia esclusivamente un'autonoma valutazione di sussistenza dei fatti, competendogli invece sempre il libero e autonomo giudizio se tali indiscutibili condotte materiali siano o meno idonee a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità.

Fermo tale principio l'avv. [RICORRENTE] lamenta la mancata considerazione da parte del CDD del fatto che il procedimento penale si sarebbe celebrato con grave violazione del diritto di difesa e che, proprio l'impossibilità di difendersi al meglio, avrebbe determinato una discrasia tra la verità storica e quella accertata. Il ricorrente pone in particolare l'accento sul fatto di non aver così potuto provare l'inesistenza di alterazioni delle condizioni di vita della parte offesa quale

elemento necessario per la sussistenza e il riconoscimento del reato persecutorio. Il rilievo era già stato avanzato dal ricorrente avanti il CDD di B. il quale ha acquisito copia dell'intero procedimento penale e ha escusso quale teste della difesa l'avvocato difensore dell'avv. [RICORRENTE] avanti la Corte di Appello. Ad integrazione della motivazione e all'esito della lettura degli atti relativi al procedimento penale si rileva sul punto l'insussistenza del lamentato vulnus difensivo tale da mettere in dubbio o scalfire in qualche modo l'efficacia di giudicato sui fatti in contestazione. La mancata concessione dei termini a difesa a favore del difensore nominato dal Presidente del Tribunale in luogo del difensore di fiducia dimissionario del mandato, se certamente è da stigmatizzare, non è stata tuttavia tale da inibire la difesa al ricorrente anche in considerazione che il termine per il deposito della eventuale lista testi era già ampiamente scaduto al momento di tale nomina.

Il Consiglio ritiene dunque di condividere e far proprie le motivazioni della decisione del CDD b. che alla luce del vincolo del giudicato sul fatto, della completa documentazione acquisita e all'esito della valutazione della testimonianza resa in dibattimento ha quindi ritenuto la condotta contestata all'avv. [RICORRENTE] violativa delle norme di correttezza deontologica. In particolare si deve sottolineare come corretto il rilievo operato dal CDD di B. laddove ricorda come anche la sfera privata del professionista debba essere sempre improntata al rispetto dei principi di dignità probità e decoro di tal che "Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncd, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (CNF, sentenza n. 168 del 30 luglio 2021) .

Nel confermare il giudizio di gravità della condotta del ricorrente e la sua rilevanza disciplinare nondimeno appare accoglibile l'ultimo motivo del ricorso in riferimento alla graduazione della sanzione.

Si ritiene che il comportamento illecito tenuto dall'avv. [RICORRENTE] debba essere inquadrato e certamente temporalmente circoscritto al periodo di grave crisi, con ripercussioni sulla salute, dallo stesso attraversato e legato alla separazione coniugale e alla impossibilità di contatti e relazione con la figlia minore. I gravi comportamenti del ricorrente nei confronti della moglie, risalenti nel tempo (2015) e per i quali l'avv. [RICORRENTE] ha subito una lunga custodia cautelare con conseguente impossibilità di svolgere la professione, si ritiene, anche per il successivo percorso personale del ricorrente, che non si ripeteranno.

Per tali ragioni è giusto il consolidato principio che la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo non solo alla gravità dei comportamenti contestati ma tenuto conto anche del comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto e alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, si ritiene equo rideterminare e ridurre la sospensione in mesi quattro.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione in mesi quattro di sospensione dall'esercizio dell'attività. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2022.